



L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, riunita in assemblea a Brescia il 10 giugno 2023

Premesso che

- è emerso che alcuni Giudici e in particolare il Tribunale di Mantova, nei procedimenti monitori promossi per il pagamento di somme portate da fatture elettroniche, richiedano la produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili con attestazione di regolare tenuta delle scritture medesime, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c.;

considerato che

- seppure corretto dal punto di vista meramente letterale, l'onere imposto dalla magistratura appare illegittimo se il dettato normativo viene contemperato con le norme fiscali in materia di tenuta dei registri ed emissione delle fatture;

- con provvedimento prot. n. 89757/2018 l'Agenzia delle Entrate, nel definire la fattura elettronica, evidenzia che:

- è un documento elettronico immodificabile in quanto munito di firma digitale;
- comprova con certezza la sua avvenuta emissione;
- il formato .xml dimostra il suo invio al Sistema di Interscambio (SdI);
- consente di dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna;
- viene conservata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, o comunque secondo le sue direttive.

- l'art. 1, co. 3 ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti tenuti ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche, siano esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili; in ogni caso, gli stessi libri possono essere interamente digitalizzati ai sensi dell'art. 2215 bis c.c., senza obbligo di conservazione in formato cartaceo ai sensi del D.L. 73/2022 (c.d. "Decreto semplificazioni");

- la richiesta di attestazione e certificazione da parte del pubblico ufficiale/notaio della conformità dei documenti fiscali e della corretta tenuta dei libri contabili, determinerebbe una verifica digitale dei file inviati al Sistema di Interscambio, che appare, da un lato impossibile da parte del Pubblico Ufficiale e dall'altro ultronea;

- l'applicazione letterale dell'art. 634 comma 2 c.p.c., contrasta quindi con gli adempimenti imposti e le semplificazioni concesse dalla normativa fiscale; per di più appare contraria



all'intendimento del Legislatore di velocizzare i procedimenti giudiziari, offrendo anche una giustizia meno dispendiosa;

- in ogni caso, una più aggiornata applicazione dell'art. 634 cpc, non preclude al debitore la possibilità di proporre opposizione, nei termini di legge;

ritenuto che

sia opportuna un'applicazione uniforme a livello nazionale della normativa relativa al procedimento monitorio, che tenga conto della attuale normativa fiscale

delibera

di invitare il Ministero di Giustizia, con l'interlocazione del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, ad attivarsi per modificare il dettato dell'art. 634 comma 2° cpc, aggiornandolo alle vigenti normative fiscali e contabili, oppure emanare una norma di secondo livello, interpretativa e/o regolamentare, che confermi la possibilità di ottenere il provvedimento monitorio con la sola produzione delle fatture elettroniche in formato .xml, manifestando piena disponibilità a fornire ogni utile e opportuno supporto.

Il Presidente

Avv. Giovanni Rocchi

Il Segretario Generale

Avv. Mattia Amadei